



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, sullo schema di decreto legislativo recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

Repertorio Atti n. 63/10 del 20 giugno 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 20 giugno 2017:

VISTO l'articolo 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106 che:

- al comma 1, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore;
- al comma 2, lettera b), prevede che con decreto legislativo, si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore;
- al comma 3, prevede che detto decreto legislativo sia adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

VISTA la nota del 19 maggio 2017 con la quale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante il Codice del Terzo settore, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 maggio 2017, ai fini del perfezionamento dell'intesa da parte della Conferenza unificata, che è stato portato a conoscenza delle Regioni e degli Enti locali con lettera del 24 maggio 2017;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 6 giugno 2017, nel corso della quale sono state esaminate talune osservazioni e proposte emendative delle Regioni e degli Enti locali;

VISTE le note pervenute il 9 e il 13 giugno 2017, con le quali, così come convenuto nella suddetta riunione, rispettivamente l'ANCI e la Regione Molise, Coordinatrice della Commissione politiche sociali, hanno inviato documenti recanti proposte emendative che sono state entrambe trasmesse in pari data;

VISTA la nota del 13 giugno 2017, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, così come anticipato nella predetta riunione, la nuova versione dello schema di decreto legislativo recante il Codice del Terzo settore unitamente ad un documento con le motivazioni delle proposte emendative non accolte, che è stato diramato il 14 giugno 2017;



MP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

TENUTO CONTO che l'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 14 giugno 2017 che non ha avuto luogo;

VISTA la nota pervenuta il 15 giugno 2017 con la quale l'ANCI ha inviato un documento recante ulteriori richieste emendative che è stato trasmesso in pari data;

VISTA la nota del 16 giugno 2017, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di decreto legislativo recante il Codice del Terzo Settore contenente alcune modifiche apportate in accoglimento di parte delle nuove proposte emendative presentate dall'ANCI, che è stato diramato in pari data;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso la mancata intesa sul provvedimento pur evidenziando il percorso positivo di confronto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha portato alla definizione del testo del 16 giugno 2017 che ha accolto la maggior parte degli emendamenti delle regioni consegnando il documento che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e nel quale sono contenuti emendamenti irrinunciabili per le Regioni allegato A);

CONSIDERATO altresì che l'ANCI e l'UPI hanno espresso l'avviso favorevole all'espressione dell'intesa richiedendo che nella Cabina di regia prevista dall'art. 97 siano presenti due rappresentanti della Conferenza Unificata e che nella relazione illustrativa al provvedimento in oggetto sia riportato quanto segue: "Al fine di evitare le eventuali interpretazioni estensive dell'art. 82, comma 6, (esenzioni IMU-TASI) non volute e che non troverebbero copertura in termini di ristoro da parte dello Stato, appare opportuno che l'effetto di assoluta invarianza delle agevolazioni attualmente previste al comma 1, lett. I) del decreto legislativo n. 504 del 1992, ad opera del comma 6 dell'art.82 e del richiamo ivi operato al comma 5, del art. 79 del nuovo codice sia espressamente menzionato ed argomentato". L'ANCI chiede da ultimo al Governo un impegno a vigilare sul processo attuativo della riforma del Terzo settore nonché ad intervenire con appositi strumenti normativi o finanziari, in caso di difformi interpretazioni del comma 6, art. 82 in materia di estensione del diritto alle esenzioni IMU e TASI ivi previsto;

CONSIDERATO pertanto che non si sono create le condizioni di assenso previste per il perfezionamento dell'intesa;

ESPRIME MANCATA INTESA

sullo schema di decreto di cui in premessa.


Il Segretario
Antonio Nardone




Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/74/CU01/C8

Conservato in caso di seduta

Adfer



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “CODICE DEL TERZO SETTORE,
A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE 6 GIUGNO
2016, N. 106” (417)**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell’esprimere la mancata intesa sul provvedimento, ha evidenziato il percorso positivo di confronto con il Ministero che ha portato alla definizione del testo del 16 giugno 2017 che ha accolto la maggior parte degli emendamenti delle Regioni, in particolare quelli riferiti agli articoli 45 relativo al registro unico nazionale; all’articolo 46 con l’inserimento del parere in Conferenza Unificata sul registro unico; all’articolo 64 con la presenza di membri della Conferenza nell’organismo nazionale di controllo per il quale si chiede comunque una presenza delle Regioni più significativa e l’articolo 65 che ha rimodulato ed allargato gli ambiti degli organismi territoriali di controllo, prevedendo la presenza di un rappresentante per ogni Regione.

Con tali modifiche l’equilibrio istituzionale viene parzialmente recuperato rispetto alla proposta iniziale, che era frutto di una elaborazione piuttosto affrettata e non concertata in modo adeguato con le Regioni e gli enti locali.

La Conferenza ha, altresì, concordato di consegnare un documento di emendamenti ritenuti irrinunciabili, anche al fine di proseguire un costruttivo confronto con il Governo sui decreti correttivi, sui quali si richiede, sin d’ora, di aprire la discussione.

Emendamenti irrinunciabili

1. Consigli regionali del terzo settore

Prevedere un articolo 59 bis aggiuntivo del seguente tenore:

1. In ogni Regione e Provincia autonoma sono costituiti Consigli regionali del terzo settore la cui composizione, in analogia con quanto previsto dall’articolo 59, è disciplinata con normativa regionale.

2. I Consigli esercitano le funzioni degli attuali osservatori ed organismi di volontariato e promozione sociale allargandone la composizione a tutti gli enti del terzo settore dell’articolo 4 del presente decreto.

2. Centri di servizi

All’articolo 61, aggiungere il seguente comma:

5. Le Regioni interessate dal sisma del Centro Italia conservano in via transitoria e per un massimo di cinque anni dall’entrata in vigore del presente decreto il numero attuale dei Centri di servizio.

3. Enti del terzo settore

L'art. 4, comma 2 è modificato nel seguente modo:

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32 comma 4.

L'art. 89, comma 1, è modificato nel seguente modo:

1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni:

a. l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5, 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b. l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

c. ~~la legge 16 dicembre 1991, n. 398.~~

L'art. 102, comma 2 lettera e) è soppresso. La soppressione si rende necessaria in ragione della modifica all'articolo 89.

Ulteriori emendamenti finalizzati ad un miglioramento tecnico degli organi consultivi e di controllo

- **All'articolo 64, al comma 2 sostituire il termine “sette” con “otto” e conseguentemente alla lettera e) modificare la parola “uno” con “due”.** L'emendamento è volto a prevedere la presenza di due membri della Conferenza Unificata (1 delle Regioni e 1 dell'Anci).
- **All'art. 97 comma 3** dopo le parole “entrata in vigore de presente codice” sostituire “della cabina di regia fanno parte altresì due componenti designati dalla Conferenza Unificata” (1 delle Regioni e 1 dell'Anci).

Roma, 20 giugno 2017

